

LA GIUNTA REGIONALE

richiamati i Regolamenti (UE) della Commissione:

- n. 1407 del 18 settembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in “*de minimis*”;
- n. 651 del 17 giugno 2014 e, in particolare, l'allegato 1, che definisce il concetto di “PMI”;

richiamati inoltre:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione M5 – Componente 1 (M5C1) – Investimento 1.1;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 Novembre 2021, recante “Adozione del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, che si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 442 in data 19 aprile 2022, recante “Approvazione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) a valere sul Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito delle politiche attive del lavoro e formazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

richiamate infine:

- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego) e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), che, tra le finalità cui sono orientate le politiche attive regionali del lavoro, cita la promozione di iniziative volte a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento, tra l'altro, alle categorie degli svantaggiati;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 662/XVI del 9 giugno 2021, di approvazione del Piano Triennale di Politiche del lavoro 2021-2023, che individua, tra i suoi principali obiettivi, l'accrescimento delle opportunità di inserimento lavorativo per le categorie in condizione di svantaggio;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 20 marzo 2023, recante il Programma annuale degli interventi di politica del lavoro, il quale, tra le azioni per le imprese, prevede la riproposizione della misura degli incentivi per le nuove assunzioni;

dato atto gli incentivi per le nuove assunzioni, più volte sperimentati nel corso degli ultimi anni, si sono rivelati una misura di politica del lavoro utile ed efficace per garantire un'occupazione di qualità;

atteso che una delle finalità del sopraccitato Programma GOL consiste nel miglioramento dell'inserimento lavorativo delle persone anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro territoriale;

ritenuto pertanto opportuno concedere un incentivo economico alle PMI che intendano procedere all'assunzione dei lavoratori inseriti nel sopra richiamato Programma GOL;

atteso che i competenti uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, al fine dell'attuazione tempestiva della misura di cui trattasi, hanno predisposto un avviso pubblico avente ad oggetto "Incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nel Programma GOL";

ritenuto che la misura in questione possa essere attuata ai sensi del sopraccitato Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione;

preso atto dell'esito positivo delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, trasmesso con nota del 18 settembre 2023, prot. 10372/DPLF e successiva integrazione pervenuta con prot. 10735/DPLF del 27 settembre 2023;

dato atto che, il presente avviso è stato presentato, in data 6 ottobre 2023 al Consiglio Politiche del Lavoro successivamente approvato dal Consiglio Politiche del Lavoro;

ritenuto, pertanto, di approvare l'Avviso "Incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nel Programma GOL", allegato alla presente deliberazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della Formazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

unanimamente

DELIBERA

1. di approvare l'Avviso pubblico "Incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nel programma GOL", allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli aiuti di Stato previsti per la misura di cui al punto 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 settembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in "de minimis". Si precisa che l'articolo 1 del Reg. (UE) 1407/2013 prevede che lo stesso non si applichi: (i) agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; (ii) agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Le imprese operanti nei suddetti settori sono pertanto escluse dal novero dei beneficiari del presente avviso;
3. di prenotare:

- per l'anno 2023 la spesa per un importo pari a euro 809.000,00 (ottocentonovemila/00) con possibilità di rifinanziamento sul capitolo U0025968 “Trasferimenti correnti a imprese per incentivi all'assunzione (Piano politiche del lavoro e della formazione)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;
 - per l'anno 2024 la spesa per un importo pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) con possibilità di rifinanziamento sul capitolo U0025968 “Trasferimenti correnti a imprese per incentivi all'assunzione (Piano politiche del lavoro e della formazione)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che gli incentivi di cui al punto 1) saranno concessi alla fine di ogni singolo esercizio;
 5. di demandare al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione l'adozione di provvedimenti dirigenziali recanti eventuali modifiche non sostanziali riguardanti l'allegato di cui al punto 1, nonché l'eventuale necessità od opportunità di adeguare il presente avviso a decorrere dal 1° gennaio 2024, al nuovo regolamento che sarà adottato dalla Commissione in sostituzione del vigente Reg. (UE) 1407/2013;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (BURVA).

“INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI INSERITI NEL PROGRAMMA GOL”.

PREMESSA

La Regione, al fine di garantire un'azione di sostegno all'occupazione, concede un contributo alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta, che abbiano stipulato o intendano stipulare e/ o trasformare nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con i lavoratori inseriti nel Programma “GOL”, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per l’anno 2023 il numero di lavoratori iscritti al suddetto programma e immediatamente occupabili, ammonta a circa 400 unità.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E BENEFICIARI

1. Il contributo di cui al presente Avviso è volto a incentivare le assunzioni a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mesi, nonché le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 novembre 2024.
2. Possono beneficiare del contributo le PMI, così come definite nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA SUGLI AIUTI DI STATO

1. Il contributo, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del presente allegato, è concesso, previa verifica del plafond disponibile del richiedente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1407/2013.
2. Il contributo è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352, in data 24 dicembre 2013. Per aiuto in regime “*de minimis*” si intende un aiuto ottenuto con l’espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa nel senso di “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, non abbia ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola “*de minimis*” (compreso quello oggetto dell’aiuto presente), per un importo globale superiore ai massimali previsti (100.000 euro per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi e 200.000 euro per gli altri settori), fermo restando che l’esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell’impresa medesima. L’articolo 1 del Reg. (UE) 1407/2013 prevede che lo stesso non si applichi: (i) agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; (ii) agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Le imprese operanti nei suddetti settori sono pertanto escluse dal novero dei beneficiari del presente avviso.

ARTICOLO 3 – REQUISITI

1. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve:

- a) essere regolarmente iscritto, qualora tenuto, presso il Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, ovvero nel relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge;
- b) possedere una sede legale e/o operativa sul territorio regionale;
- c) non essere ente o società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, società concessionaria di pubblici servizi o ente creditizio o istituto finanziario;
- d) presentare una situazione di regolarità contributiva, intesa come correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- e) essere in regola, qualora tenuto, la disciplina sul collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- f) se società o ditta individuale, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- g) rientrare nei parametri dimensionali delle PMI, così come definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) non essere destinatario, se ente o società, di provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 300/2000);
- i) non essere sottoposto alle misure interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- j) dichiarare sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. (UE) 1407/2013, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- k) dichiarare su eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni intervenute nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti.

ARTICOLO 4 – RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI

1. Il rapporto di lavoro per il quale il beneficiario richiede l'incentivo deve:
 - a) essere riferito a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di almeno 6 mesi, ovvero a tempo indeterminato. Il contributo è concesso anche se il contratto di lavoro si è già concluso al momento di approvazione del presente bando, purché la durata sia stata di almeno 6 mesi nell'intervallo di tempo incentivato;
 - b) essere riferito a un contratto di lavoro a tempo pieno, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento, ovvero a tempo parziale con un numero di ore almeno pari al 50% di quelle stabilite dal CCNL di riferimento;
 - c) essere instaurato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 novembre 2024.
2. L'assunzione o la trasformazione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori subordinati che siano stati inseriti nel Programma GOL e che prestino la propria attività lavorativa presso la sede legale e/o operativa del beneficiario ubicata sul territorio regionale.
3. Qualora il beneficiario fosse interessato a usufruire dell'incentivo ma non avesse già autonomamente individuato il lavoratore da assumere, è possibile effettuare la richiesta di personale agli uffici dei Centri per l'impiego, i quali forniranno un elenco di nominativi relativi al profilo ricercato, qualora disponibili. Tale richiesta deve essere trasmessa compilando l'apposito modulo reperibile all'indirizzo <https://lavoro.regione.vda.it/imprese/servizi/ricerca-di-personale>, avendo cura di inserire nel campo "Profili professionali e numero di posti di lavoro offerti" la dicitura "Lavoratore GOL".
4. Non possono essere oggetto di contributo i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente (c.d. "a chiamata") nonché i contratti di somministrazione di lavoro.

5. Sono oggetto di contributo i contratti stipulati con un lavoratore inserito nel programma “GOL” precedentemente già assunto tramite l’intermediazione di una agenzia di somministrazione. Se il contratto stipulato con l’impresa utilizzatrice è a tempo determinato, i periodi di assunzione, ai fini del contributo, vengono sommati.
6. Sono, altresì, esclusi dall’incentivo i contratti stipulati con i lavoratori che abbiano già avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) con lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi antecedenti alla data di approvazione delle presenti disposizioni. In ogni caso, le P.M.I. che, alla stessa data, presentino nei propri organici lavoratori subordinati intermittenti, possono beneficiare del contributo previa risoluzione del contratto in essere e nuova assunzione in una delle forme incentivate.
7. Il contributo non può essere concesso se l’assunzione riguarda personale appartenente alla famiglia anagrafica del legale rappresentante/titolare dell’impresa, di un socio dell’impresa o di colui che riveste cariche all’interno della stessa o se riguarda un socio o un titolare di cariche nell’ambito dell’impresa. È tuttavia possibile concedere il contributo anche nelle suddette ipotesi in caso di:
 - a) contratti della durata di almeno 6 mesi ovvero a tempo indeterminato stipulati nel periodo incentivato e già in essere al momento di approvazione delle seguenti disposizioni;
 - b) trasformazione dei contratti già in essere alla data di approvazione del presente Avviso.

ARTICOLO 5 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, deve impegnarsi a:
 - a) mantenere in forza il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo per tutta la durata del contratto, se a tempo determinato;
 - b) mantenere in forza il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo per almeno 36 mesi a far data dalla assunzione/trasformazione, se l’assunzione è a tempo indeterminato.
 - c) retribuire regolarmente il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo e fornire all’Amministrazione, in caso di controllo, ogni documento utile e necessario.

ARTICOLO 6 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso nella misura massima di:
 - a) euro 16.000,00 per ogni nuova assunzione a tempo pieno e indeterminato. Lo stesso importo è riconosciuto in caso di trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
 - b) euro 6.000,00 in caso di assunzione a tempo pieno e determinato della durata complessiva di almeno 6 mesi.
2. Qualora il contratto incentivato sia a tempo parziale, pari ad almeno il 50% dell’orario previsto dal CCNL applicato, il contributo è ridotto in misura proporzionale.
3. Il contributo è concesso per un importo non superiore a euro 48.000,00 per ogni singolo beneficiario e comunque in misura non superiore a euro 16.000,00 per ogni singolo lavoratore.
4. Ogni azienda può richiedere il contributo una sola volta relativamente allo stesso lavoratore per il quale abbia stipulato un rapporto di lavoro a tempo determinato. Ogni azienda può richiedere il contributo per un massimo di tre rapporti di lavoro a tempo determinato con tre lavoratori differenti.
5. Qualora, nel periodo incentivato e in caso di assunzione a tempo parziale, si verificano variazioni in aumento dell’orario di lavoro previsto dal contratto individuale, l’importo del contributo concesso rimane invariato. In caso di variazioni in diminuzione, l’importo concesso viene parzialmente revocato secondo quanto stabilito all’articolo 13.

ARTICOLO 7 - CUMULO

1. Il contributo può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi dei regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti dagli stessi.
2. Il contributo può essere cumulato con altre misure nazionali a sostegno dell'occupazione.
3. Il contributo non può essere cumulato con altre misure regionali a sostegno dell'occupazione.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande devono essere presentate sulla piattaforma “Covid-19. Misure di sostegno Regionali” a partire dal 24 ottobre 2023.
2. La procedura di presentazione delle istanze prevede:
 - a) l'accreditamento all'applicativo dedicato esclusivamente con SPID (Sistema pubblico di identità digitale), con CIE (Carta d'identità elettronica) oppure con CNS (Carta nazionale dei servizi);
 - b) la compilazione della domanda in ogni sua parte, completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro;
 - c) l'invio della domanda digitale completa della marca da bollo assoluta esclusivamente per via telematica, se dovuta, ai sensi delle vigenti normative in materia.I richiedenti possono presentare la domanda anche avvalendosi di un soggetto munito di apposita delega.
3. Le domande inviate sono registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione e, ai fini del rispetto dei termini di presentazione, si considera la data di invio telematico delle stesse. La domanda si intende presentata regolarmente se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.
4. I requisiti di ammissibilità sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Struttura responsabile del procedimento è il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, nella persona del Coordinatore.
2. La Struttura competente procede all'istruttoria provvedendo:
 - a) ad acquisire le domande pervenute dalla piattaforma dedicata, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, conservandole anche ai fini di successivi controlli e verifiche;
 - b) a verificare la regolarità e la completezza formale delle medesime e la corrispondenza dei dati dichiarati con le Comunicazioni Obbligatorie e le informazioni che risultano sul SIL-VDA (Sistema Informativo Lavoro Valle d'Aosta);
 - c) a verificare che il lavoratore incentivato sia un lavoratore inserito nel programma “GOL”;
 - d) a verificare la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC.
3. La Struttura competente può richiedere ai beneficiari ogni documento o elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati dichiarati nella domanda.
4. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento di concessione dell'incentivo o con il rigetto.
5. La concessione del contributo è prevista entro il 7 dicembre di ogni annualità e al medesimo si applicano le ritenute a norma di legge.
6. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata è reso noto mediante comunicazione pubblicata sul sito regionale ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

ARTICOLO 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il diritto all'erogazione dell'incentivo economico concesso matura alla scadenza del contratto, in caso di assunzione a tempo determinato, e dopo 36 mesi dall'assunzione o trasformazione, in caso di contratto a tempo indeterminato, previo rispetto degli obblighi assunti che il beneficiario deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo incentivato a mezzo PEC all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it.
2. Al fine dell'erogazione anticipata del contributo, possibile solo in caso di contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato, il beneficiario deve inoltrare, a mezzo PEC all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it, apposita richiesta entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'incentivo. A tale richiesta deve essere allegata una fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo o di altro ente autorizzato ai sensi della normativa vigente ad emettere questo tipo di garanzie secondo il modello messo a disposizione sul sito <https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure-covid-19-per-operatori-economici>, con scadenza a 42 mesi dalla data di assunzione o trasformazione e a copertura di un importo pari al 100% dell'ammontare del contributo concesso maggiorato degli interessi legali.
3. L'incentivo economico è erogato in un'unica soluzione.
4. L'erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC.
5. Gli importi erogati possono essere oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione regionale nel caso in cui il contributo sia parzialmente o totalmente revocato.
6. Qualora l'inosservanza a uno degli obblighi e/o condizioni previsti dalla presente disciplina venga accertata in fasi successive all'erogazione si procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla richiesta di restituzione delle eventuali somme erogate e non dovute.

ARTICOLO 11 - CONTROLLI

1. La Struttura competente dispone, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle domande ammesse.
2. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il procedimento di controllo è avviato invitando i beneficiari a produrre, nel termine di dieci giorni, la documentazione necessaria per le verifiche.
4. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 è effettuato a campione nella misura del 5% sulla base del numero delle domande ammesse, mediante sorteggio dall'elenco delle domande presentate, e in tutti i casi di ragionevole dubbio.
5. Sono redatti appositi verbali istruttori circa le modalità e i risultati dell'attività di controllo.

ARTICOLO 12 - RINUNCIA AL CONTRIBUTO

1. Il beneficiario può presentare istanza di rinuncia al contributo in qualsiasi momento e comunque non oltre 6 mesi dalla liquidazione in caso di erogazione anticipata del contributo. Qualora la rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile del procedimento revoca il contributo, ancorché non erogato.
2. In caso di revoca del contributo già erogato, la restituzione del medesimo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, con importo maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data indicata nel provvedimento.

ARTICOLO 13 – SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE INCENTIVATO

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro incentivato per dimissioni, morte, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, per i soli contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei 36 mesi successivi all'assunzione o trasformazione, l'importo del contributo viene mantenuto per intero, qualora il datore di lavoro proceda alla sostituzione del dipendente

entro 120 giorni dalla data di cessazione e comunque entro la fine del periodo incentivato. Qualora anche il rapporto di lavoro stipulato in sostituzione di quello originariamente incentivato dovesse cessare per i motivi di cui sopra, è possibile procedere a una seconda sostituzione entro 120 giorni dalla data di cessazione e comunque entro la fine del periodo incentivato.

I lavoratori assunti in sostituzione devono essere stati inseriti, a loro volta, ai fini della conservazione del contributo, nel programma "GOL".

2. I dipendenti assunti in sostituzione non devono appartenere alla famiglia anagrafica del legale rappresentante/titolare dell'impresa, di un socio dell'impresa o di colui che riveste cariche all'interno della stessa e non devono essere soci né titolari di cariche nell'ambito dell'impresa.

ARTICOLO 14 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Sono motivi di revoca parziale del contributo:
 - a) la fruizione di ammortizzatori sociali, nel periodo previsto all'articolo 1, per i lavoratori oggetto di contributo e per quelli di pari qualifica e identiche mansioni. L'importo della revoca parziale è determinato sulla base delle giornate in cui l'impresa ha usufruito degli ammortizzatori sociali.
 - b) la riduzione dell'orario di lavoro. In tale ipotesi il contributo è riproporzionato in base alla percentuale di orario effettivamente svolto. In caso di riduzione dell'orario di lavoro al di sotto del 50% rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento, il contributo è revocato a decorrere dalla data di riduzione dell'orario.
L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare a mezzo PEC all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it ogni variazione di cui sopra, compresa la sostituzione del lavoratore, entro 30 giorni dall'evento, pena la revoca totale del contributo.
2. Sono motivi di revoca totale del contributo:
 - a) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori incentivati con contratto a tempo indeterminato effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione o trasformazione del contratto di lavoro;
 - b) la mancata sostituzione del dipendente assunto a tempo indeterminato a seguito di dimissioni, morte, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa entro i termini di cui all'articolo 13, comma 1;
 - c) le cessazioni del rapporto di lavoro incentivato con contratto a tempo determinato per dimissioni, morte, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa;
 - d) l'inottemperanza alla richiesta dell'amministrazione di fornire i documenti utili in caso di controllo;
 - e) la perdita dei requisiti di ammissibilità.
3. È in ogni caso disposta la revoca totale del contributo in tutti i casi in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, comunque denominati. In tali casi, il beneficiario è tenuto a restituire l'importo ricevuto, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data indicata nel provvedimento.

ARTICOLO 15 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del D.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;

- b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);
- c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316-ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento 2016/679 – è individuata nel Piano di politiche del lavoro.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo.
3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
4. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo.